

Statuto della Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S.

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita la Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S., essa trae origine dalla trasformazione della Associazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S. già costituita a far tempo dalla Festa della Purificazione del 1962 a lode della ss. Trinità e di Cristo Redentore, sotto il patrocinio di Maria mediatrice di Grazie e di S. Giuseppe, e degli Angeli Custodi, e della fondatrice Adele Bonolis. L'Associazione ha sede in Milano, p.za Castello 24. L'Ente ha l'obbligo di utilizzare la denominazione di cui al primo cpv. Piuttosto che quella abbreviata di Fondazione Amicizia O.N.L.U.S. in qualsiasi rapporto con i terzi.

Art. 2 – Scopo

L'Ente svolge attività, ad esclusivo fine di solidarietà sociale, nell'ambito della Regione Lombardia, nei settori della beneficenza dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone svantaggiate a causa di disabilità psichica e/o psico-fisica. L'Ente svolge anche, a favore di persone svantaggiate a causa di disabilità psichica, attività di riabilitazione nella casa di proprietà denominata Villa Salus sita in Lenno (CO), che ospita 20 ammalate psichiche, ed è accreditata con D.G.R. n. 49168 del 17/03/00.

Nell'ottemperare i propri scopi sociali di cui al 1°cpv. l'Ente si propone:

- a) l'unione di persone, qualunque sia il sesso e lo stato civile, che si dedichino, oltrechè alla loro personale santificazione, ad attività od opere di apostolato religioso, morale, sociale, in forma secolare e libera, secondo le proprie attitudini e secondo le esigenze del tempo, in obbedienza e dedizione alla santa chiesa, cattolica apostolica, romana a fini di carità cristiana;
- b) lo svolgimento di opere a carattere apostolico-sociale;
- c) il reperimento di mezzi finanziari a scopo apostolico-sociale, con esclusione di ogni forma di lucro personale;
- d) la distribuzione di mezzi finanziari a scopo apostolico-sociale, previa approvazione del consiglio.

Statuto della Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S.

Art. 3 – Patrimonio/Mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili. L'Ente persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale con l'obbligo di non svolgere altre attività oltre a quelle previste dal precedente articolo se non alle stesse direttamente connesse.

I mezzi finanziari con cui l'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi sono:

- a) contributi dei Benefattori
- b) erogazioni liberali
- c) qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio delle attività istituzionali connesse.

Art. 4 – Assemblea dei Benefattori

L'Ente è dotato di un Organo Assembleare composto dai benefattori dell'Ente stesso.

Tale Organo è da considerarsi un Organismo di partecipazione con funzione consultiva relativamente alla vita dell'Ente.

I principali compiti dell'assemblea dei Benefattori sono costituiti dalla nomina dei quattro membri di Consiglio di Amministrazione e dall'espressione di un parere consultivo vincolante sugli atti di modifica statutaria, di regolamento e su tutti gli atti programmatici che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare a tale Organismo.

L'Organismo potrà dotarsi di un proprio apposito regolamento per definire i criteri di funzionamento delle proprie riunioni.

L'Assemblea dei benefattori deve essere obbligatoriamente convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno nella riunione precedente a quella di approvazione del bilancio consuntivo.

Sono membri dell'Assemblea dei Benefattori le seguenti categorie di persone fisiche e giuridiche:

- a) Soci Benefattori:

Sono considerati Soci:

1. coloro che, previa valutazione del Consiglio, si dedichino completamente ad opere della Fondazione e versino oltre alla quota annua un contributo liberamente valutato;

Statuto della Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S.

2. coloro che si pongono a disposizione della Fondazione e si impegnino al versamento della quota ed al contributo come sopra;
3. coloro che, pur dedicandosi ad attività non inerenti alla vita della Fondazione si impegnino al versamento della quota ed al contributo come sopra.

b) Aspiranti Benefattori:

Sono Aspiranti le persone che si impegnano a contribuire, per un periodo di tre anni, all'attività della Fondazione mediante versamenti anno per anno, in cifra non inferiore a quella determinata dal Consiglio.

c) Memorandi:

Sono memorandi coloro che lascino in testamento beni a favore della Fondazione.

d) Collaboratori

Sono collaboratori:

1. coloro che liberamente prestano attività di unione ai Benefattori oppure da soli, per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
2. coloro che liberamente offrono denaro o beni in natura, mobili ed immobili all'Ente;
3. coloro che offrono preghiere e sofferenze per il raggiungimento degli scopi dell'Ente.

Art. 5 – Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Consulente Ecclesiastico;
- d) il Revisore dei Conti.

Statuto della Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S.

Art. 6

Il Consiglio è composto da cinque membri di cui quattro indicati dall'Assemblea dei Benefattori ed uno indicato dalla Fondazione Caritas Ambrosiana.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7

Il Consiglio è formato da: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, due Consiglieri.

Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il Consulente Ecclesiastico.

Art. 8

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dal Consiglio tra i Sacerdoti aderenti o con nomina richiesta alla Curia Vescovile di Milano.

Il Segretario è di nomina del Presidente, fuori dei membri di Consiglio.

Art. 9

Spettano al Consiglio l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Art. 10

Il Consiglio è convocato dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente con avviso recapitato agli interessati almeno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Questa è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei membri del Consiglio in carica.

Le delibere vengono prese a maggioranza, in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, ha prevalenza quello espresso dal Presidente.

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente a tutti gli effetti. Egli dura in carica quanto il Consiglio. (In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente).

Statuto della Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S.

Art. 12

Il Tesoriere, che non ha obbligo di prestare cauzione, tiene la cassa e vigila sull'impiego dei fondi nei limiti delle possibilità economiche e finanziarie dell'Ente e del bilancio ed è autorizzato a incassare, a firmare ed a quietanzare.

Art. 13

E' fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Ente ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo della propria attività entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 14

L'Assemblea dei Benefattori nomina ogni triennio un Revisore dei Conti, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, scegliendolo eventualmente tra componenti estranei all'Ente. Il Revisore ha diritto di intervenire alle sedute del Consiglio.

Art. 15

In caso di scioglimento dell'Ente, da deliberarsi dal Consiglio con parere consultivo vincolante dell'Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri, il patrimonio relitto sarà devoluto, sempre sentita l'Assemblea dei Benefattori, a favore di altre O.N.L.U.S. prescelte preferibilmente tra le altre Opere di Carità fondate da Adele Bonolis, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 l. 23/12/96 n. 662 ed il parere obbligatorio dell'Arcivescovo protempore di Milano.